



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-07-2018 (punto N 20)

Delibera N 767 del 09-07-2018

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Paolo BANTI
Estensore Paolo BANTI
Oggetto
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018-2019

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	PARTICOLARI INDICAZIONI COMPENSORI
B	Si	Cartaceo+Digitale	CINGHIALE IN BRACCATA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

Considerato che l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 come segue: “6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Visto la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 "Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994”;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Visto l’articolo 7 bis della citata legge che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

Vista la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

Visto il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 inviato da ISPRA in data 16 maggio 2017 prot. 24123/T-A11, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;

Vista la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

Visto il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 inviato da ISPRA di cui prot. 38725/T-A11 del 13.06.2018, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;
- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” di seguito chiamato “Key concepts”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con

nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;

- documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovini” n. 91/2013;
- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;

Considerato che:

- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria: *“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;*
- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al suddetto articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto *“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”;*
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e,

limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o “ripasso”);

- l’articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall’inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche perché suggerita dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento Key concepts elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l’altro *“In generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione europea, importanti sono: l’analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;
- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l’evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l’ISPRA propone una restrizione

all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradrìdi) rispetto ai periodi oggi indicati nella legge 157/1992;

- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;
- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 14 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 10 cominciano la migrazione pre nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione, pavoncella, moretta), mentre solo 4 (alzavola, codone, canapiglia, folaga) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 9 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 4 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012) , che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in regione;
- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale*

utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;

- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;
- la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 nr. T0379 avente ad oggetto “Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”;*
- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha confermato le scelte gestionali dell’Amministrazione veneta in quanto supportate da adeguata motivazione;
- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nell’ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall’Amministrazione regionale, si respinge l’istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;
- la sentenza 17 ottobre 2013 n. 00523/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana riguardante la delibera della regionale n. 556 del 08.07.2013 ha confermato le scelte dell’Amministrazione ribadendo che le stesse appaiono adeguatamente motivate in

quanto supportate da riferimenti a precisi apporti scientifici che, in alcuni casi, sono più recenti delle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori;

- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato un'ulteriore conferma nella sentenza n. 01845/2014 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio;
- la sentenza del 17 febbraio 2016 n. 00390/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana riguardante il provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015 - 2016 della Regione Toscana, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016, che ha confermato le scelte dell'Amministrazione regionale toscana annullando il suddetto provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la sentenza del 5 aprile 2017 n. 00271/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche riguardante il ricorso presentato da LAV ed altre associazioni contro gli atti regionali riguardanti il calendario venatorio 2016/17;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, inerente il piano di gestione e il calendario venatorio per la specie cinghiale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2016;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1503 del 27.12.2017, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate relativo all'anno 2018;

Ritenuto opportuno esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione regionale toscana a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie, che rimangono sostanzialmente invariate rispetto al precedente proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018, come di seguito riportato:

Silvilago (*Sylvilagus floridanus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"nelle zone ove il Silvilago si è insediato stabilmente e la popolazione risulta numericamente elevata, esso può produrre danni sensibili alle colture agricole, in particolare a soia, frumento e mais in fase di crescita, giovani piante di vite e di pioppo, alberi da frutto. La specie ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea e probabilmente del Coniglio selvatico (...). Deve, infine, notarsi che il Silvilago rappresenta un serbatoio epidemiologico per la mixomatosi e la malattia emorragica virale (M.E.V.) ed European Brown Hare Syndrome (E.B.H.S.), rispetto alle quali esso è resistente, con conseguenze negative importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico (ed allevamenti industriali di Coniglio domestico), di Lepre europea e di Lepre italiana."*

La estensione del periodo di caccia al 31 gennaio effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 2° della L. 157/92, si configura come attuazione di misure di maggiore prelievo sulla specie, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come specie aliena

(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_3_SPECIE_ALIENE_completo.pdf).

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 31 dicembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna"*.

Merlo (*Turdus merula*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 31 dicembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza dei pulli dai genitori indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 31 ottobre 2018, fatto salvo il prelievo nelle aree addestramento cani per le quali il termine del prelievo è consentito sino al 31 dicembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa al paragrafo 2.7.2
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;

- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.
- in riferimento al parere ISPRA sopramenzionato, ed in particolare le considerazioni relative al contingentamento del carniere annuale, si precisa di aver tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web: <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU%20MP.pdf> . Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui carnieri. Il risultato sull'incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l'attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d'Italia, ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione Toscana ha stabilito, non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.
- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione preuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili;
- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre per le popolazioni selvatiche esterne alle aree addestramento cani.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 31 ottobre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi;

- come suggerito da ISPRA, si intende concedere l'eventuale apertura anticipata della caccia su tale specie, solo da appostamento fisso o temporaneo;
- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre.

Alzavola (*Anas crecca*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato aumento (Arcamone e Al., 2007, Arcamone e Puglisi, 2012), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile si può affermare che l'attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e l'incremento della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa al paragrafo 2.7.2;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

Canapiglia (*Anas strepera*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di incremento/stabilità (Arcamone e Al., 2007, Arcamone e Puglisi, 2012) in un periodo pluriennale in cui la specie è sempre stata cacciabile, dimostrando così che l'attività venatoria, così come oggi regolata in Toscana, è compatibile con le presenze favorevoli della specie;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Codone (*Anas acuta*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

Fischione (*Anas penelope*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al., 2007) in un periodo pluriennale in cui la specie è stata sempre cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dimostrando così la compatibilità fra esercizio venatorio e presenze favorevoli della specie;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
- il fischione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Folaga (*Fulica atra*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al, 2007);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al, 2007);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- a maggior tutela degli altri Rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 , in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";*
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Marzaiola (*Anas querquedula*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la specie dimostra una fluttuazione senza decremento secondo i censimenti invernali condotti in Africa equatoriale dall'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS (Trolliet e al. 2009), luogo di svernamento delle popolazioni in transito migratorio attraverso l'Italia;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di Anatidi e Rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Mestolone (*Anas clypeata*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato incremento (Arcamone e Al., 2007), dimostrando così che l'attività venatoria è compatibile con le presenze favorevoli della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Moretta (*Aythya fuligula*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende

praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- in relazione al problema della confusione fra la Moretta e la Moretta tabaccata si evidenzia che la specie Moretta tabaccata è giudicata in incremento in Italia sia come popolazione svernante che nidificante (Melega, 2003), e ciò è avvenuto in un periodo pluriennale in cui la specie Moretta è sempre stata cacciabile;
- la regione Toscana non rappresenta un'area di interesse per la nidificazione della moretta tabaccata (Melega, 2007);
- la specie Moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali quasi esclusivamente in aree protette;
- la stessa Moretta tabaccata in Regione Toscana è presente come svernante con un numero di individui medio di circa 20-24 soggetti con un andamento fluttuante non di decremento dal 1984 al 2006 (Arcamone et al., 2007) e, secondo i dati disponibili dal 2010 al 2012 il numero di soggetti si è mantenuto stabile intorno ai 20 capi (Arcamone & Puglisi, 2012), sempre in un periodo in cui la specie Moretta è stata regolarmente cacciabile dimostrando così che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulle presenze invernali della specie Moretta tabaccata;
- la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;
- la specie Moretta fa registrare presenze fluttuanti senza decremento dei contingenti svernanti in Toscana dal 1984 al 2006 (Arcamone e Al., 2007) e una stabilità dal 2010 al 2012 (Arcamone e Puglisi 2012), dimostrando così che l'attività venatoria non ha influenzato negativamente le presenze di questa specie.

Moriglione (*Aythya ferina*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di incremento negli anni 80 e successivamente di fluttuazione (Arcamone e Al., 2007), dimostrando così che le date del prelievo venatorio stabilite in passato sono state compatibili con le presenze della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato incremento-stabilità (Arcamone et al., 2007, Arcamone & Puglisi, 2012) e ciò si è verificato durante un periodo pluriennale 1991-2006 e 2010-2012, in cui la specie è stata sempre cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, con limiti di carniere giornaliero ma non stagionale, dimostrando così la compatibilità fra esercizio venatorio e presenza favorevole della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall’Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e al., 2002);
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, vista la tendenza favorevole della specie in Toscana, si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di venticinque capi.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Combattente (*Philomachus pugnax*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 31 ottobre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- la specie è oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000.

Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide toscane, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie del tutto trascurabile;

- in riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che una pubblicazione (Rakhimberdiev et al., 2011) stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Toscana nella migrazione post-nuziale, è stabile a causa di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia;

- i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale;

- si evidenzia inoltre che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche (West Mediterranean, Northwest Europe, East Mediterranean).

- a maggior tutela della specie, si intende anticipare al 31 ottobre la chiusura della caccia e stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Allodola (*Alauda arvensis*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende stabilire un limite di prelievo stagionale pro-capite di cento capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1° ottobre incide in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (Sceba S., G.I.L. Napoli - Progetto Alauda 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007); ciò si evince dall'analisi delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nella regione Toscana (analisi presente nello studio citato, e non smentita al momento da studi o pubblicazioni successive); a tal proposito si può rilevare che questi esemplari provengono dai contingenti dell'Est europeo riconosciuti stabili anche da Bird-life International 2004 (<http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp8177.pdf>), dato che il calo demografico della specie si localizza a livello europeo sui contingenti nord europei e sui contingenti dell'Europa occidentale (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme); contingenti sui quali, in base a tali dati, non si andrebbe a concentrare il prelievo venatorio nella regione Toscana, viste le rotte di migrazione diverse;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre".

- in riferimento al parere ISPRA sopramenzionato, si precisa che la scelta di discostarsi dal limite di carniere annuale suggerito risulta ampiamente giustificata sulla base del piano di gestione europeo della specie; occorre precisare comunque che la direttiva UE e la normativa nazionale (legge 157/92) sulla cacciabilità delle specie migratrici non pone limiti particolari al riguardo delle popolazioni nidificanti o stanziali, ma impone che l'analisi sulle popolazioni oggetto di prelievo venatorio venga fatta su quelle complessive europee e del paleartico occidentale, da qui la necessità di formulare piani di gestione europei per le specie considerate in difficoltà, tra cui quello per l'allodola:<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/skylark.pdf>.

- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo

prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei cacciatori stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

- in data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "Piano di gestione nazionale per l'Allodola", che prevede nuovi limiti per i cacciatori annuali e giornalieri sulla specie;

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa,

- in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile.

- conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 come popolazione stabile la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/managt_plans_en.htm

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

- dallo studio estrapolato da C.I.R.Se.M.A.F. Baldaccini N.E. (a cura di) "Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella Tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)", agli atti del Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare" condotto dalla Provincia di Pisa, in collaborazione con l'Osservatorio Ornitologico F. Caterini, l'associazione nazionale Beccacciai D'Italia ed il Centro Studi Beccaccia presso la Tenuta di San Rossore, emerge che, in termini di gestione del prelievo venatorio, gli attuali periodi indicati dall'articolo 18, comma 1, della legge 157/92 per la specie, paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale nell'ambito regionale toscano;

- tali risultati sono confermati nella pubblicazione di Tuti M., Gambogi R., Galardini A., 2017 "Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Tenuta di S. Rossore (Pi)", Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, Vol. CXXIV;

- dalla ricerca "Primi dati di monitoraggio con il cane da ferma in Toscana" organizzata dalla Regione Toscana, agli atti del Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare" nel periodo marzo aprile 2016, con 174 operatori su 61 comuni toscani e 903 ore di monitoraggio, emerge un picco di presenze della specie (0,41 incontri/ora) nella seconda decade di marzo e la presenza seppur con graduale diminuzione degli indici di incontro nella terza decade (0,26 incontri/ora) sino alla prima decade di aprile (0,14);

- i riscontri ottenuti dall'analoga campagna di monitoraggio sulla specie condotta nel periodo gennaio-marzo 2017 e gennaio-marzo 2018, mostrano il picco di presenze della specie collegabile all'ondata di ripasso pre-nuziale compreso tra la terza decade di febbraio e la seconda decade di marzo (ICA 0,79-0,83);

- si intende inserire un limite di prelievo stagionale di venti capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista;

- la caccia inizia un'ora dopo l'orario consentito per le altre specie e può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto come normalmente avviene per le specie stanziali;
- con le recenti modifiche alla L.R. 3/94, viene disposto l'inasprimento della sanzione amministrativa per ogni capo abbattuto in difformità con le modalità, orari e periodi previsti nel calendario venatorio e nel regolamento regionale, nonché viene applicata nei casi suddetti, la sanzione accessoria del ritiro del tesserino venatorio per un anno, o per tre anni in caso di recidiva;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*";
- il territorio della Regione Toscana non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, come stabilito da ISPRA nel documento "Prelievo venatorio a carico della specie Beccaccia Scolopax rusticola in inverno" contenente il protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi dove sono indicati i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo": brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore), temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale, temperature minime giornaliere molto basse, temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo), estensione minima del territorio interessato su base territoriale, durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni. A dimostrazione di quanto sopra affermato il Consorzio LaMMa (il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche) dimostra che la ricorrenza del fenomeno in Toscana è da considerarsi quasi trentennale (relazione prot. 635/2013 agli atti del Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare");
- la Regione Toscana provvederà a sospendere il prelievo in caso si verifichi l'ondata di gelo.

Cesena (*Turdus pilaris*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).Tipografia SCR Roma", evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione "Scebba S., 1987 - I tordi in Italia", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per

i contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

- nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano: "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";

- ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";

- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004", in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

- in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione "Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia."; in tale pubblicazione viene riportato l'inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali indicazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 221 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio;

- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei camieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);

- le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale “*si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali*” ed infine “*il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.*”;

- la specie in Toscana è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;

- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “*Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile*”.

Gazza (*Pica pica*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in

effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;

- nello studio "Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L'Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63", gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: "*In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante*" e nell'analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: "*Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo.*";

- nella pubblicazione della Regione Toscana "Gorreri L., Galardi L.- Guida al riconoscimento dei turdidi comuni, determinazione di età e sesso, 2012", nella scheda descrittiva dei movimenti migratori della specie nella Regione Toscana gli autori affermano; "*Per gli ambienti toscani è da ritenersi specie nidificante, migratrice (dalla metà di settembre-novembre e febbraio-aprile) e svernante in gran parte della Regione*";

- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999", evidenziano, come riportato nel testo, che "*...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.*";

- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano: "*I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*";

- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma: "*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza*"; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione "Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "turdus": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore "*In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore*";

- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004"; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna", un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-*

seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;
- in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione “*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia.*”; in tale pubblicazione viene chiaramente riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali affermazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 229 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio.
- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei camrieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

Si intende consentire il prelievo dal 1° ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si: “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”;
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)” evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “*turdus*”: sintesi ed analisi delle riprese” in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “*Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti*”;
- nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*”;
- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di*

settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004” ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;

- per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

- in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, anche alla relazione “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”.

- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Lepre comune (*Lepus europaeus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre all’8 dicembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa IUCN;

- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato in passato dalle province anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti;

- la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall’ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico “Fenologia delle nascite nella lepre europea” incluso nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 prot. 21930/T-A 11) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio di cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Toscana si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 29 novembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo.
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Starna (*Perdix perdix*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 29 novembre 2018, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è la 3^o decade di settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key concepts, è consentita dalla Guida interpretativa;
- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di cinque capi.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre al 31 dicembre 2018. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, la Regione può autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio in presenza di specifici piani di prelievo.

Motivazioni:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key concepts";
- le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori affermano che "*L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di*

un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato”, e che “Nelle Aziende agro-turistico-venatorie esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti deve essere ammesso nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2”;

- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative; nel grafico dello studio riportato dall’Istituto nel parere a sostegno della propria tesi, non è desumibile per mancanza di dati né la percentuale delle varie classi né il valore assoluto dei capi ripartiti nei tre mesi rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre), inoltre nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 (prot. 21930/T-A 11) viene riportato che non è condivisibile la caccia alla specie fagiano nel mese di dicembre *“in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo”* in netto contrasto con quanto invece riportato nella Guida per la stesura dei calendari dove si afferma che: *“L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.”*, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nel documento Key concepts è permessa dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;

- uno studio condotto in Provincia di Siena (Morimando F. e Tassoni A. 2004 Manuale di gestione faunistica del territorio. Reda Edizioni) evidenzia in maniera chiara che le popolazioni “selvatiche” di fagiano sono legate alle operazioni di ripopolamento collegate a progetti di riqualificazione e miglioramento ambientale da parte degli ATC. Tali popolazioni naturalizzate non risentono della durata della stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre purché le operazioni di ripopolamento vengano svolte attraverso l’uso di recinti di immissione e ambientamento nei quali siano immessi fagianotti di 60-70 giorni di età. Risulta pertanto provato che con una stagione di apertura che va dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre il contingente di fagiani che sopravvive fino all’anno successivo all’interno delle strutture faunistiche ZRV è comunque significativo e non sussistono motivazioni di preoccupazione per la specie fagiano, tali da giustificare una riduzione di tale periodo di prelievo.

- da ultimo, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un mercato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l’apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia al fagiano nel territorio della Regione Toscana si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Volpe (*Vulpes vulpes*)

Si intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni";

- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

Si intende consentire il prelievo in braccata nelle aree vocate dal 1° ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, eventualmente differenziati per ciascun Comprensorio e/o ATC, sulla base delle proposte da questi pervenute.

Nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei soli giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio.

Si intende consentire nelle aree non vocate il prelievo selettivo sulla specie ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2016 nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dalle successive delibere di approvazione dei piani annuali, in particolare, per il 2018, dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1503 del 27.12.2017 .

Conformemente a quanto previsto al paragrafo 4) dell'Allegato 1 alla suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, si intende dare facoltà agli ATC di sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Tale sospensione è motivata dalla necessità, evidenziata dagli ATC, di evitare situazioni di sovrapposizione tra le diverse forme di caccia e dai conseguenti potenziali pericoli per la sicurezza dell'utenza.

Nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è svolta dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, si intende dare facoltà di attivare il prelievo selettivo sulla specie nelle aree vocate, nei periodi previsti dagli specifici piani annuali di approvati dalla Giunta Regionale, riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura generale della caccia al 31 gennaio appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato al paragrafo 2.6 della Guida interpretativa;

RITENUTO pertanto, per tutte le motivazioni esplicitate in premessa di stabilire la data del 31 gennaio 2019 per la chiusura della stagione di caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” con la quale il Ministero, nelle more dell’adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l’anno 2012/2013, in un’ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per alcune specie, carniere prudenziali a carattere giornaliero e stagionale;

DATO ATTO che l’articolo 4 della l.r. 20/2002 prevede specifici limiti di carniere giornaliero riguardanti la selvaggina stanziale e migratoria;

RITENUTO opportuno di fissare limiti di carniere stagionali prudenziali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 50 capi per cacciatore, di cui 10 al giorno,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

CONSIDERATA la segnalazione dell’ISPRA in merito agli Adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA, si evidenzia che tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l’allegato III punto 4.1.4 prevede: “Le parti contraenti s’impegnano ad eliminare gradualmente l’utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000”.

CONSIDERATO che l’impegno delle Parti, cioè degli Stati firmatari, si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale di cui rappresenta un passaggio il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;

RITENUTO opportuno accogliere l’indicazione di ISPRA, contenuta nel sopra citato parere sul calendario venatorio regionale 2018-19, di porre al 31 ottobre il giorno di chiusura della caccia alle specie quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*);

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra;

CONSIDERATO il suggerimento più volte espresso dall’ISPRA di valutare l’opportunità di prevedere l’utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo per la caccia agli Ungulati;

PRESO ATTO che, sono disponibili in modo limitato e con elevati costi, le munizioni atossiche a palla singola non utilizzabili nella maggioranza dei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, una diffusa impossibilità di utilizzo del proprio fucile ad anima liscia e, di conseguenza, l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata o di un nuovo fucile a canna liscia;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale legge 157/1992 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il fucile ad anima liscia e che pertanto, pur avendo considerato il suggerimento dell'ISPRA, non è possibile vietare l'utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia al cinghiale;

CONSIDERATO che nelle more della definizione delle nuove aree vocate per gli ungulati in corso di approvazione ai sensi della predetta L.R. 10/2016, risulta necessario massimizzare il prelievo della specie cinghiale nelle aree boscate e cespugliate degli Istituti Faunistici privati;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio toscano si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni. Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (Ordinanza TAR Piemonte 691/2010; Ordinanza TAR Marche 624/2010), calendario che contiene comunque un richiamo alle particolari disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC della Toscana la Regione ha già predisposto, nell'ambito della vigente pianificazione faunistico venatoria, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, contenute tra l'altro in ambito locale, nei vigenti piani faunistico venatori provinciali;

VISTO l'Allegato A) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate alcune particolari disposizioni per i singoli comprensori regionali;

VISTO l'Allegato B) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, contenente i periodi di caccia in braccata per ciascuno dei comprensori regionali;

VISTO quanto riportato nella L.R. 3/94 all'art. 28 comma 9 bis, relativamente alla annotazione nel tesserino venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta;

VISTA la DGRT n. 803 del 24.07.2017, "Adozione della App del tesserino venatorio digitale denominata TosCaccia e indicazione delle specifiche necessarie al suo utilizzo";

CONSIDERATO necessario indicare le modalità di ritiro e utilizzo del tesserino venatorio alla luce delle modifiche intervenute sulla normativa vigente;

CONSIDERATI gli esiti delle consultazioni e delle osservazioni sulla bozza di Calendario Venatorio 2018/19, promosse e pervenute all'Assessorato da parte delle Associazioni Venatorie, Agricole e di protezione Ambientale;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 16 settembre al 31 dicembre 2018 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2019, in presenza di specifici piani di prelievo.

1.2) dal 16 settembre al 29 novembre 2018 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa.

Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2018 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 16 settembre al 8 dicembre 2018 la caccia è consentita alla specie lepore comune;

1.5) dal 16 settembre al 31 ottobre 2018 la caccia è consentita alla specie combattente, alla quaglia e alla tortora (*Streptopelia turtur*); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;

1.6) dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2019 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniero giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2019 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2019 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.

2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, nel

rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) Nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una

migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2016, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016 e dalle delibere di approvazione dei piani annuali, di cui per il 2018 la Delibera della Giunta Regionale n. 1503 del 27.12.2017, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è autorizzata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018;

2.5) nelle more della realizzazione dei piani di prelievo relativi alle aree non vocate ai sensi della L.R. 10/2016, può essere prevista la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al precedente punto 2.1), all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche Venatorie poste in area non vocata, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell'Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 50 capi per cacciatore, con un massimo di 10 capi al giorno,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2019 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata è consentito per la caccia alla beccaccia, solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristiche venatorie;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2019, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2019 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 23 agosto 2018 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo;

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/94 all'art. 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato;

11) di disporre che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non è obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento;

12) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;

13) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata;

14) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;

15) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI